

**Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 23 ottobre – 11 dicembre
2020, n. 35467**

Presidente Rago – Relatore Pазienza

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 01/06/2010, la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto nell'interesse di S.C.D. avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Velletri in data 19/12/2019.
2. Ricorre per cassazione lo S. , a mezzo del proprio difensore, deducendo l'erronea applicazione del D.L. n. 18 del 2020, art. 18.
Si deduce che il riferimento ai procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive è generico (non comprendendo espressamente i procedimenti soggetti a impugnazione), e che le eccezioni di cui all'art. 83 del D.L. fanno riferimento alle udienze, e non anche alla sospensione dei termini procedurali. Si deduce altresì la contraddizione insita nell'art. 83 comma 3, lett. B), posto che i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza sono soggetti alla richiesta di trattazione da parte dell'interessato. Si conclude quindi per la tempestività dell'appello proposto.
3. Con requisitoria del 10/09/2020, il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, avendo la Corte d'Appello correttamente ritenuto la tardività dell'impugnazione. Si evidenzia che, ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, lett. b), restano esclusi dalla sospensione, tra l'altro, i procedimenti in cui come nel caso di specie - sono applicate misure di sicurezza detentive. Si censura altresì l'interpretazione volta a ravvisare una contraddizione interna all'art. 83, e si sottolinea che tale articolo, a differenza della pregressa normativa emergenziale espressamente abrogata, prevede - nei procedimenti non compresi nelle eccezioni di cui al comma 3 - la sospensione di tutti i termini ricadenti nel periodo interessato.
4. Con memoria depositata il 06/10/2020, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, osservando che al momento della scadenza dei termini per il deposito della sentenza era ancora in vigore il "D.P.C.M. n. 11 del 2020", e non il "D.P.C.M. n. 18 del 22 marzo 2020", contenente la disposizione applicata nel provvedimento impugnato. Nè assume rilevanza l'avvenuta abrogazione del "D.P.C.M." n. 11, trovando applicazione il principio tempus regit actum con conseguente salvezza degli effetti prodottisi con la previgente normativa.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, risultando manifestamente infondata la lettura proposta dal ricorrente del D.L. n. 18 del 2020, art. 83.
2. È anzitutto opportuno ricordare che l'emergenza sanitaria correlata alla diffusione del COVID-19 ha determinato, nei primi mesi del 2020, la progressiva introduzione - per fronteggiare l'aggravamento della pandemia - di alcune disposizioni aventi ad oggetto l'attività giudiziaria, volte da un lato a determinare una consistente temporanea riduzione dell'ambito operativo dell'attività stessa e, dall'altro, a modificare alcuni importanti snodi processuali dell'attività non sospesa.
Vengono qui in rilievo, in particolare, le norme che, per il primo periodo emergenziale, hanno disposto - oltre al rinvio delle udienze - la sospensione ex

lege del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto, nei procedimenti civili e penali.

- Tale sospensione, già- prevista dal D.L. 8 marzo 2020, n. 11 per -il periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020, è stata ribadita dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) in termini parzialmente diversi e con intenti all'evidenza onnicomprensivi (fatte salve le eccezioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, di cui si dirà tra breve). Infatti, dopo aver esteso la durata della sospensione ex lege del decorso dei termini al periodo compreso dal 9 marzo al 15 aprile (periodo ulteriormente ampliato fino all'11 maggio dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36), il citato art. 83, comma 2 chiarisce che "si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali".

3. È altresì noto che la normativa emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica ha comunque individuato alcune tipologie di procedimenti per i quali - in considerazione delle connotazioni di urgenza della trattazione, insite nel rispettivo oggetto - le disposizioni in tema di rinvio delle udienze e di sospensione del decorso dei termini sono destinate a non operare.

All'interno di tale categoria, peraltro, il legislatore ha tracciato nel settore penale una distinzione definita in dottrina tra procedimenti "ad urgenza assoluta" (da trattare quindi in ogni caso) e procedimenti "ad urgenza relativa" (da trattare cioè solo ad istanza di parte): una distinzione introdotta già con il D.L. n. 11 del 2020 (dove peraltro si faceva riferimento alle udienze, e non ai procedimenti: cfr. art. 2, comma 2, lett. g), e ribadita nel D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, lett. b).

In particolare, rientrano nella prima categoria - ai sensi della prima parte della predetta disposizione, come modificata dalla legge di conversione - i procedimenti di convalida dell'arresto, del fermo e dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare, i procedimenti per cui nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p., comma 6, i procedimenti di estradizione per l'estero e quelli per la consegna di un imputato o condannato all'estero in applicazione delle disposizioni in tema di mandato di arresto Europeo, nonché i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive (ovvero pende la relativa richiesta).

Nella seconda parte dell'art. 83, comma 3, lett. b), invece, sono elencati i procedimenti in cui le disposizioni in tema di rinvio delle udienze e di sospensione dei termini non operano "quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda". Si tratta dei procedimenti a carico di persone detenute, quelli in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione (e quelli in cui tali misure sono state disposte), nonché i procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di acquisire prove indifferibili ai sensi dell'art. 392 c.p.p..

4. Così ricostruito il quadro normativo, deve ritenersi che la Corte territoriale -

nel ritenere tardiva l'impugnazione proposta avverso la sentenza emessa nei confronti dello S. in data 19/12/2019 - abbia fatto buon governo delle vigenti disposizioni.

4.1. La Corte ha infatti evidenziato che allo S. risultava provvisoriamente applicata una misura di sicurezza detentiva, e che doveva conseguentemente ritenersi inoperante la sospensione dei termini per impugnare disposta dalla normativa emergenziale: il ricorrente avrebbe quindi dovuto presentare l'appello, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., entro il 02/05/2020, ovvero entro il termine di 45 giorni decorrenti dal 18/03/2020, data di scadenza dei 90 giorni indicati dal Tribunale per il deposito della sentenza. L'impugnazione è stata invece proposta in data 11/05/2020, con conseguente inammissibilità ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

4.2. Priva di pregio è anche l'ulteriore osservazione difensiva concernente una pretesa contraddittorietà interna all'art. 83.

Risulta invero di assoluta chiarezza la distinzione, operata dal legislatore dell'emergenza, tra i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive (o pende la relativa richiesta), considerati "ad urgenza assoluta" con conseguente inoperatività delle disposizioni sul rinvio e sulla sospensione dei termini; ed i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza (evidentemente non detentive), considerati "ad urgenza relativa", per i quali hanno quindi trovato applicazione - salva una espressa richiesta di trattazione della parte - le predette disposizioni sul rinvio e sulla sospensione dei termini (cfr. D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, lett. b), n. 2).

4.3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi anche quanto all'ulteriore argomento dedotto con i motivi aggiunti, imperniato sulla ritenuta inoperatività dell'art. 83 agli effetti dell'odierno procedimento.

Al di là dei refusi concernenti gli acronimi ("D.P.C.M." anziché "D.L."), deve osservarsi che il D.L. n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/03/2020, è entrato in vigore il giorno successivo (cfr. Art. 127). Conseguentemente, le disposizioni fin qui richiamate erano pienamente operative sin dal giorno in cui è scaduto il termine per il deposito della sentenza (18/03/2020): ad esse il ricorrente avrebbe quindi dovuto far riferimento, nell'individuazione della data di scadenza del termine per impugnare.

6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.